



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili

Approvato con D.C. n. 20 del 31.03.2001
Modificato con D.C. n. 10 del 01.02.2002
Modificato con D.C. n. 12 del 12.03.2004
Modificato con D.C. n. 3 del 30.01.2006
Modificato con D.C. n.10 del 23.02.2007
Modificato con D.C. n. 5 del 14.03.2008



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

Art. 1

Oggetto.

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n° 446 e nel rispetto dei principi fissati dal comma 1 dell'art. 52 del medesimo decreto, detta norme antielusive, semplificative e di equità fiscale in materia di ICI.

2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento trovano applicazioni le disposizioni vigenti in materia e successive modifiche.

Art. 2

Esenzioni

1.L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n° 504/92, compete esclusivamente per i fabbricati utilizzati e posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del D.P.R. 917/1986.

2.Ai fini dell'esenzione di cui al comma precedente i soggetti interessati dovranno presentare idonea comunicazione in carta libera, con l'indicazione dei dati fiscali, degli identificativi catastali dell'immobile oggetto di esenzione, l'attività svolta, ed allegare una copia dello statuto .

3. Tale comunicazione, che non sostituisce la dichiarazione ICI, dovrà essere presentata entro il termine della dichiarazione ICI e avrà valore anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano variazioni.

4. Sono esenti dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili i fabbricati divenuti inagibili a seguito dello scoppio di ordigni bellici.

5.L'inagibilità deve essere certificata da apposito atto rilasciato dall'Ufficio tecnico comunale.

6.L'esenzione spetta per il solo periodo di inagibilità del fabbricato.

Art. 3

Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili.

1. La Giunta Municipale procederà alla determinazione dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, sulla base dei criteri approvati dal C.C.
2. Qualora l'imposta sia versata sulla base di tali valori non si fa luogo ad accertamento di maggiore imposta.

Art. 4

Versamenti effettuati da un contitolare.

1. I versamenti ICI si considerano regolarmente effettuati anche se operati da un contitolare per conto degli altri.
2. Entro sei mesi dall'avvenuto versamento, il contitolare che ha eseguito i versamenti presenta in carta libera un prospetto indicante i dati degli altri contitolari e gli immobili per i quali il versamento è stato eseguito.

Art. 5

Locali costituenti pertinenze dell'abitazione principale

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs. n° 504/92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nel medesimo decreto. Nel caso di applicazione di aliquota unica la detrazione prevista per l'abitazione principale che non ha trovato capienza in sede di tassazione della stessa viene estesa alle pertinenze.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
4. E' equiparata all'abitazione principale l'abitazione posseduta da anziani o disabili che hanno trasferito la residenza in case di riposo a condizione che la stessa non risulti locata o data in uso a persone e alle condizioni non rientranti nella previsione di cui al comma 1 dell'art. 6.

Art. 6
Immobili concessi in uso gratuito

1. Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza, sono equiparate alle abitazioni principali. Per tale fattispecie viene applicata l'aliquota ridotta nonché la detrazione prevista per l'abitazione principale.

2. Il beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione prevista al comma 1 ed è concesso previa comunicazione al Comune da presentare entro il termine per la presentazione della dichiarazione ICI, pena la decadenza dal beneficio stesso.

3. La comunicazione ha valore anche per gli anni successivi sempre che non si verificano variazioni, in tal caso il soggetto passivo è tenuto nei termini di cui al comma 2 a comunicare le variazioni intervenute.

Art. 7
Obblighi del contribuente ed attività di controllo.

1. Si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 comma 161, 162 e 171 della Legge 269/2006 e agli art. 10 e 11 del D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sulle somme dovute a titolo di imposta comunale sugli immobili, a seguito di violazioni contestate si applica l'interesse legale maggiorato di 3 (tre) punti percentuali.

3. Non è dovuto alcun versamento nel caso in cui l'imposta totale sia inferiore ad € 5,00 – (cinque)

Art. 8
Rimborsi.

1. L'istanza di rimborso deve essere presentata in carta libera, l'Ufficio Tributi prima di procedere, verifica che il contribuente non sia moroso nei confronti del Comune stesso per altri tributi, ed effettua compensazione fino al raggiungimento della somma dovuta.

2. Il contribuente che ha diritto al rimborso può chiedere compensazione nel termine di giorni 30 dall'avvenuta comunicazione del rimborso, indicando l'imposta da compensare.

3. Sulle somme rimborsate competono gli interessi nella stessa misura di cui all'art. 7 comma 2 del presente regolamento.

4. Non si dà luogo al rimborso di somme inferiori ad € 5,00.

Art. 9
Attività di recupero e compenso incentivante al personale.

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera € 18.00.

2. Al personale addetto all'attività di recupero è attribuito un compenso incentivante calcolato sulle somme riscosse unicamente a titolo di recupero dei tributi evasi accertati in via definitiva in seguito alla attività di accertamento.

La Giunta Municipale stabilisce le modalità di attribuzione dei compensi incentivanti nel rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale degli enti locali.

Art. 10
Rateizzazione o differimento dei versamenti.

1. Fatta salva la proroga dei termini di pagamento prevista dall'art. 65 del D.P.R. 600/1973, gli eredi possono effettuare il conguaglio di quanto dovuto per gli immobili oggetto della successione entro un mese dalla avvenuta presentazione della dichiarazione di successione al competente Ufficio delle Entrate.

2. Con deliberazione della Giunta Municipale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, per cui sia stata avanzata specifica richiesta.

3. Qualora l'importo risultante dall'avviso di accertamento, o anche cumulativamente da più avvisi, risulti superiore ad € 5.000,00 il contribuente, previa autorizzazione dell'Ufficio Tributi, può effettuare il versamento delle somme dovute nei 12 mesi successivi la scadenza dei termini indicati negli avvisi stessi.

Il pagamento rateizzato o differito comporta l'applicazione degli interessi legali sulle somme versate oltre il termine di scadenza ordinaria e per il periodo di rateizzazione e di effettivo differimento.

4. Il Funzionario responsabile del tributo può sottoporre alla valutazione della Giunta Municipale richieste di rateizzazione o differimento, per particolari difficoltà economiche comprovate dal contribuente, che richiedono termini di rateizzazione o differimento più lunghi di quelli previsti è facoltà in tal caso di richiedere apposita fidejussione bancaria.

5. Per richieste di rateizzazione e differimenti che superano € 15.000,00 è richiesta apposita fidejussione bancaria.

6. In caso di richiesta di rateizzazione o differimento, il mancato pagamento di una delle rate comporta la perdita del beneficio e il pagamento del debito residuo in unica soluzione.

art. 11
Riscossioni

1. Le somme accertate dal Comune di Ostiglia a seguito dell'attività posta in essere con l'attività di controllo di cui all'art. 7 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 160, 161 della Legge 269/2006 devono essere versate dai contribuenti entro 60 giorni dalla notificazione dei relativi avvisi.

Le somme non versate entro 60 giorni sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, in forma coattiva:

- a) mediante ruolo secondo quanto disposto dal D.P.R. 28.01.1988 n. 43 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) attraverso la procedura stabilita dal Regio Decreto 14.04.1910 n. 639 e successive modifiche ed integrazioni;

2. Il Funzionario Responsabile del Tributo sceglierà la procedura di riscossione di cui al punto precedente dopo avere valutato il concreto interesse dell'Ente.